



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo

**ADEMPIMENTI ALLEVATORIALI
ANNO 2017
PER I CAVALLI DELLE RAZZE:
ORIENTALE, ANGLO ARABO E SELLA ITALIANO**

La circolare è redatta in conformità alle disposizioni della normativa in materia di anagrafe equina (D.M. 29 dicembre 2009 e D.M. 26 settembre 2011) ed alle disposizioni del Disciplinare dei Libri genealogici (D.M. n.3580 del 12 giugno 2008)

PARAGRAFO I - Adempimenti Puledri nati 2017

PARAGRAFO II - Adempimenti deposito tardivo (*puledri nati dal 2007 al 2016*)

PARAGRAFO III – Normativa iscrizione al Registro Principale (Stalloni e Fattrici)

PARAGRAFO IV- Iscrizione Registro Supplementare

PARAGRAFO V - Accertamento del DNA dei soggetti iscritti

PARAGRAFO VI - Normativa Passaggi di proprietà

PARAGRAFO VII - Concessione affisso

PARAGRAFO VIII – Dichiarazione destinazione finale

PARAGRAFO IX- Duplicato passaporto

PARAGRAFO X- Sostituzione microchip

PARAGRAFO XI – Variazione dati segnaletici

PARAGRAFO XII – Ricevuta di deposito

PARAGRAFO XIII – Decesso cavallo

PARAGRAFO XIV – Furto/smarrimento cavallo

PARAGRAFO XV – Registro sportivo

PARAGRAFO XVI – Esportazione/importazione cavallo

ALLEGATI

Allegato 1: Tabella incroci ammessi

Allegato 2: Libri genealogici esteri riconosciuti dal Mi.P.A.A.F.

AVVISI IMPORTANTI

Modulistica – I modelli indicati nella circolare allevatoriale 2017 sono scaricabili dal sito istituzionale www.politicheagricole.it cliccando sulla voce “*politiche nazionali*” e, successivamente, sulla voce “*ippica*”, nella quale è presente l’apposito menù “modelli”.

Posta elettronica Certificata - Gli utenti potranno indicare nella modulistica indirizzata a questa amministrazione sia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che il proprio indirizzo e-mail. In tal caso questa amministrazione invierà le proprie comunicazioni utilizzando la PEC, ovvero la mail, indicate dagli utenti, tranne che per la corrispondenza comportante invio di documentazione (ad esempio invio dei passaporti o delle etichette adesive dei passaggi di proprietà).

Versamenti Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Tesoro dello stato IBAN *IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00* e le pratiche inviate agli uffici devono essere corredate della fotocopia dell’attestazione del versamento **eseguito**.

A tale riguardo si comunica che, nel caso di versamento effettuato *on line* utilizzando l’*home banking*, nella attestazione inviata a questa amministrazione dovrà chiaramente risultare che il **versamento è stato effettivamente eseguito**, con l’indicazione del relativo numero definitivo di *CRO* (Codice Riferimento Operazione) o di ***TRN*** (**Transaction Reference Number**).

Attestazioni nelle quali non risulti l’**avvenuta esecuzione del pagamento**, non saranno accettate.

PARAGRAFO I : ADEMPIMENTI PULEDRI NATI 2017

LIBRO I^ ORIENTALE - LIBRO II^ ANGLO ARABO – LIBRO III^ SELLA ITALIANO

La presente normativa è valida per tutti e tre Libri Genealogici delle razze Orientale, Anglo Arabo e Sella Italiano.

L'allevatore deve denunciare la nascita all'Associazione Provinciale/Regionale Allevatori (A.P.A./A.R.A.) territorialmente competente, entro **7 giorni** dal parto, compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo l'apposito modello "Denuncia di nascita".

Legittimato alla presentazione della denuncia di nascita è **esclusivamente il proprietario della fattrice (come risultante nella banca dati M.I.P.A.A.F.) al momento della nascita del puledro.**

N.B. Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di anagrafe degli equidi, le denunce di nascita devono essere trasmesse al Ministero, al fine dell'invio della visita di identificazione, entro e non oltre il 15 ottobre. Per le denunce di nascita inviate successivamente alla data del 15 ottobre ed entro il 31 dicembre, dovrà essere versato un diritto di segreteria di €. 95,00 aggiuntivo all'importo di €. €. 96,00 già previsto, per un totale di €. 191,00.

Guida alla compilazione

1) Nella parte "*proprietario*" vanno indicati tutti i dati identificativi richiesti, in particolare il **codice fiscale** della persona fisica o della persona giuridica

Deve essere altresì indicato il numero di codice Allevatore/Proprietario se già in precedenza comunicato.

Gli allevatori che iscrivano per la prima volta un puledro devono compilare in ogni sua parte l'apposito modello "Iscrizione Albo Allevatori/Registro Proprietari" ed inviarlo unitamente alla denuncia di nascita

La parte "*detentore delegato*" deve essere compilata soltanto se il proprietario intenda avvalersi di tale soggetto, previsto dalla normativa sulla anagrafe equina. Anche in tale caso deve essere obbligatoriamente indicato il codice fiscale del detentore.

2) Devono essere obbligatoriamente compilati tutti i campi relativi alla azienda ove deve essere identificato il puledro. Di particolare importanza è l'indicazione del codice ASL della azienda ed il numero di telefono.

3) Devono essere obbligatoriamente indicati il nome, la genealogia e l'anno di nascita sia dello stallone che della fattrice. In mancanza di tali dati **non si avranno elementi sufficienti per poter iscrivere il puledro e, di conseguenza, non potrà essere inviato il veterinario per l'identificazione.**

4) Deve essere indicato il sesso e la data di nascita del puledro. E' inoltre previsto il campo per l'eventuale nascita gemellare o per la nascita mediante l'embryo transfer.

5) L'allevatore deve indicare **sei nomi**, al fine di poter consentire all'ufficio la possibilità di scelta in presenza di nomi già registrati.

Nel caso in cui nessuno dei nomi indicati sia idoneo, si provvederà **d'ufficio** all'attribuzione del nome al cavallo.

6) Per l'**attribuzione del nome** ai cavalli nati in Italia o nati all'estero da registrare in Italia valgono le seguenti disposizioni.

Il nome del puledro non può superare i **18 caratteri** (compresi gli eventuali spazi vuoti tra una parola e l'altra) con esclusione di quelli riferiti all'eventuale Affisso di cui è titolare l'allevatore medesimo.

Non possono essere imposti:

- Nomi composti da più di 18 caratteri comprese linee e spazi;
- Nomi di personalità, salva autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti, ovvero marchi registrati;
- Nomi somiglianti o identici per ortografia o pronuncia ad altri già registrati;
- Iniziali o numeri dopo il nome;

- e) Nomi composti di iniziali o cifre, o che inizino con segni diversi da una lettera;
- f) I nomi accompagnati da un numero progressivo (in cifre o in lettere);
- g) Nomi dei quali il senso, la pronuncia o l'ortografia possano essere ritenuti ingiuriosi od osceni.

7) Si richiama l'attenzione sull'ultimo riquadro "*Dichiarazione di destinazione finale dell'equide*".

Ai sensi della normativa attualmente in vigore il cavallo, in assenza di dichiarazioni del proprietario, deve intendersi **destinato** alla produzione alimentare per il consumo umano ("**D.P.A.**"). Pertanto, è previsto un solo campo nel quale potrà essere dichiarato se il cavallo è da considerarsi **non destinato** alla produzione alimentare per il consumo umano ("**non D.P.A.**"). Nel caso di mancata compilazione del campo, il cavallo viene considerato "D.P.A."

La destinazione dell'equide a "non D.P.A." è irreversibile.

Ove il proprietario volesse modificare la destinazione da "D.P.A." a "non D.P.A." dovrà trasmettere al MI.P.A.A.F. il modello "Dichiarazione di destinazione finale" compilato e sottoscritto, con allegata la documentazione ivi indicata ed il versamento di €. 16,00.

8) Dovranno essere allegati, come negli anni precedenti:

a) il **C.I.F. in originale**

b) copia del versamento di €. 96,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso. (**N.B. dal 2015 la tassa di iscrizione è dovuta anche per i puledri figli degli stalloni approvati ai Performance-Test organizzati dall'UNIRE/A.S.S.I.**)

c) sulla denuncia di nascita va apposta la **marca da bollo da €. 16,00**.

L'A.P.A./A.R.A., acquisiti tutti i documenti sopra indicati, provvederà a trasmetterli con immediatezza al Mi.P.A.A.F.

L'A.P.A./A.R.A. non può inoltrare denunce di nascita incomplete.

9) L'Amministrazione provvederà al controllo della compatibilità del DNA del puledro con il DNA di entrambi i genitori dichiarati.

Non verranno iscritti al Registro Puledri i soggetti per i quali sia stata accertata la **incompatibilità** con uno o entrambi i genitori.

Parimenti non verranno iscritti al predetto Registro i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del DNA, ovvero nel caso che agli stessi non possa essere effettuato il prelievo del materiale biologico perché non reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA.

Si precisa che, nel caso di incompatibilità con entrambi i genitori, il MI.P.A.A.F. restituirà il C.I.F. al proprietario che potrà rivolgersi alla competente A.P.A./A.R.A. per il rilascio di un passaporto di iscrizione all'anagrafe degli equidi.

Si segnala che per tali soggetti, ottenuto il passaporto A.P.A., all'età di 36 mesi potrà comunque essere avanzata domanda al MI.P.A.A.F. per la partecipazione alle rassegne per l'iscrizione al Registro Supplementare (vedi successivo paragrafo IV^).

10) Il Mi.P.A.A.F., a seguito della comunicazione da parte dell'A.R.A./A.P.A. competente, provvede tempestivamente all'invio di un veterinario fiduciario che provvede presso l'allevamento o azienda quanto di seguito indicato:

- **identificazione** del soggetto sotto la madre; contestualmente il veterinario dovrà effettuare il controllo della madre sulla base del passaporto che deve essere esibito dall'allevatore;
- **impianto** del microchip sul puledro e sulla madre (nel caso ne fosse sprovvista);
- **prelievo** di materiale biologico al puledro ed alla madre e, ove presente, allo stallone (nel caso non fossero mai stati sottoposti ad analisi del DNA da parte dell'Amministrazione).

La suindicata copia del verbale, rilasciata dal Veterinario fiduciario Mi.P.A.A.F., attesta esclusivamente l'avvenuta visita identificativa, e non costituisce titolo o documento attestante l'iscrizione nel Registro Puledri, né comporta una automatica iscrizione del puledro nello stesso, né costituisce titolo di proprietà del cavallo.

11) La visita di identificazione viene effettuata da parte di un veterinario incaricato dal Mi.P.A.A.F. previo accordo telefonico con il proprietario per la data e l'orario della visita stessa.

Nel caso che il proprietario non rendesse possibile la visita identificativa, il puledro non potrà essere iscritto nel Libro genealogico.

Nel caso in cui, per responsabilità del proprietario, si rendesse necessario uno specifico incarico al veterinario per l'effettuazione della visita (al di fuori delle visite disposte all'interno del controllo produzione), dovrà essere versato l'ulteriore importo di €. 96,00= in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di iscrizione del puledro.

12) L'allevatore o il detentore deve:

- a) far trovare la fattrice e il relativo puledro, già incapezziati e puliti, in un box idoneo, possibilmente ubicato al coperto, all'interno di una scuderia o di un capannone dotato di adeguata illuminazione;
- b) esibire obbligatoriamente la documentazione identificativa (passaporto) della fattrice;
- c) poiché l'applicazione del microchip e il prelievo del campione biologico per l'esame del DNA sono obbligatori, prevedere la presenza del personale necessario alle operazioni di contenimento della fattrice e del puledro.

13) Nel caso in cui la fattrice sia sprovvista del passaporto il veterinario deve invitare l'allevatore a farne richiesta al MiPAAF al fine di regolarizzare la propria posizione ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi.

14) Trattandosi di un intervento che può comportare un rischio, seppur minimo, di infezione o infiammazione, si raccomanda, onde poter rispettare le più elementari norme di disinfezione ed asepsi, di provvedere ad adeguata pulizia dei soggetti e dei luoghi in cui gli stessi sono alloggiati

15) Tenuto conto che il Veterinario Mi.P.A.A.F. opera nel rispetto delle norme sopra descritte, eventuali problemi derivanti da detto intervento rimangono a totale carico dell'allevatore, che deve tempestivamente intervenire con il proprio veterinario aziendale.

16) In assenza delle condizioni predette, gli incaricati non procedono alla visita identificativa per l'iscrizione del puledro.

Il Mi.P.A.A.F. declina ogni responsabilità per eventuali danni, incidenti o infortuni derivanti ai soggetti e/o a terzi dalle operazioni in dipendenza connesse e conseguenti agli interventi di cui sopra.

17) A norma di quanto previsto dall'art. 10 del Disciplinare, possono essere iscritti al Registro Puledri soltanto i soggetti provenienti dagli incroci previsti dall'art. 7 del medesimo Disciplinare, indicati riassuntivamente nella "Tabella incroci ammessi" (Allegato n. 1)

I requisiti, che devono essere posseduti dai genitori al momento della nascita del puledro, sono i seguenti:

genitori italiani: devono essere già iscritti al Registro principale (stalloni e fattrici) ovvero al Registro puledri dei Libri genealogici tenuti dal Mi.P.A.A.F.

genitori stranieri:

Libro I[^] Cavallo Orientale: devono essere iscritti nei libri genealogici esteri dell'Orientale approvati dal Mi.P.A.A.F.

Libro II[^] Cavallo Anglo-Arabo: devono essere iscritti nei libri genealogici esteri approvati dalla Conferenza Internazionale dell'Anglo arabo. (C.I.A.A.)

Libro III[^] Cavallo Sella Italiano: devono essere **previamente approvati dal Mi.P.A.A.F.** secondo le procedure indicate nel successivo paragrafo III[^].

Certificato di monta straniero

Nel caso di soggetti nati da fattrici estere importate gravide (con certificato di monta straniero), ovvero di soggetti nati all'estero e importati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita (con certificato di monta straniero), è necessario che stallone e fattrice, se stranieri, siano **previamente approvati dal Mi.P.A.A.F.** secondo le procedure indicate nel paragrafo III[^].

Il puledro nato all'estero, che l'allevatore intende importare in Italia entro il 31 dicembre dell'anno di nascita affinché sia riconosciuto come italiano, non deve essere stato iscritto presso un libro genealogico straniero con attribuzione di UELN e/o rilascio di passaporto, né lo stesso deve essere stato marchiato.

La fattrice estera importata gravida, approvata dal Mi.P.A.A.F. dovrà essere identificata da un veterinario fiduciario Mi.P.A.A.F. secondo quanto indicato nel già citato paragrafo III[^]

Per i puledri, nati all'estero e importati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita sotto la madre, (che, come già detto, non devono essere stati iscritti ad un Libro genealogico estero e/ non devono essere già in possesso di passaporto di altro Libro genealogico), dovrà essere inviata entro 7 giorni, dall'ingresso in Italia domanda di registrazione (modello "Denuncia di nascita") unitamente al certificato sanitario previsto dalla vigente normativa.

L'identificazione sarà effettuata da un veterinario incaricato Mi.P.A.A.F., nell'ambito del controllo produzione.

18) Per i soggetti nati da *Embryo Transfer* si veda la normativa pubblicata sul sito istituzionale.

PARAGRAFO II : ADEMPIMENTI DEPOSITO TARDIVO (*puledri nati dal 2007 al 2016*)

Per i cavalli che non superino il 10° anno di età, è ammessa domanda di **iscrizione tardiva**.

Tenuto conto che la normativa in materia di anagrafe equina prevede che tutti gli equidi debbano essere identificati entro l'anno di nascita (o comunque entro sei mesi se il termine è posteriore al 31 dicembre), il cavallo per il quale si chiede il deposito tardivo **deve già essere in possesso del passaporto rilasciato dall'A.P.A./A.R.A.**

Pertanto nel 2017, i proprietari di cavalli nati dal 2007 al 2016, **già in possesso di passaporto rilasciato dall'A.P.A.**, possono richiedere al Mi.P.A.A.F. l'iscrizione tardiva presentando apposita domanda mediante il modello "Richiesta deposito tardivo"

Requisito essenziale per l'iscrizione è che siano nati **da genitori risultanti iscritti al Registro Principale o al Registro puledri al momento della nascita del soggetto**. Pertanto non è consentito il deposito tardivo per i soggetti non iscrivibili al Registro Puledri.

Il proprietario deve avanzare domanda di iscrizione tardiva mediante presentazione del modello 16 "Richiesta deposito tardivo", compilato e sottoscritto, con apposta marca da bollo €. 16,00, al quale deve essere allegato:

- Fotocopia delle pagine 1,3,7 del passaporto rilasciato dall'A.P.A./A.R.A.;
- Originale C.I.F., ovvero fotocopia dello stesso nel caso fosse stato depositato presso l'A.P.A./A.R.A.;
N.B. Non è consentita per la richiesta di deposito tardivo la presentazione di un C.I.F. straniero
- versamento della tassa di **€. 325,00** da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.
- Il Mi.P.A.A.F. provvederà ad affidare l'incarico a veterinario fiduciario che provvederà alla identificazione, alla lettura del microchip impiantato dall'A.P.A. ed al prelievo di campione biologico per l'esame del DNA.

Il puledro potrà essere iscritto soltanto a seguito dell'accertamento della compatibilità del suo DNA con il DNA di **entrambi i genitori**.

Si ricorda che, qualora l'accertamento dell'ascendenza non fosse possibile per la non disponibilità del DNA anche di uno solo dei genitori e l'Amministrazione non fosse già in possesso del relativo DNA, il puledro non potrà essere iscritto al Registro Puledri del Libro Genealogico del Cavallo da Sella Italiano.

Una volta conclusa positivamente la pratica, si provvederà ad integrare il passaporto A.P.A./A.R.A. con i seguenti dati:

- attestazione del numero e della data di iscrizione al registro puledri del pertinente Libro genealogico
- scheda genealogica del soggetto, con l'indicazione della diagnosi di compatibilità del DNA e l'indicazione del nome dell'allevatore.

PARAGRAFO III: NORMATIVA ISCRIZIONE AL REGISTRO PRINCIPALE
(stalloni e fattrici)
Maschi e Femmine - Norma generale

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Disciplinare del Libro Genealogico, i puledri maschi e femmine nati in Italia, regolarmente iscritti al Registro Puledri del Libro genealogico, possono essere adibiti a riproduttori previa valutazione dei requisiti sanitari previsti

Gli stessi vengono iscritti al Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato.

Per i riproduttori stranieri vengono di seguito indicati per ciascun Libro genealogico requisiti e modalità per l'iscrizione.

L'All. 1 "Norme Tecniche dei Libri Genealogici" ha, inoltre, introdotto i criteri per l'inserimento dei riproduttori maschi e femmine di razza sella, sia italiani che stranieri, in classi di merito (dalla classe "D" sino alla classe "A") attraverso la valutazione di determinati requisiti o di indice genetico o di performance sportive. Le classi per i riproduttori di razza Anglo Araba sono attualmente all'esame della Commissione Tecnica Centrale (C.T.C.)

N:B: Iscrizione all'anagrafe equina fattrici e stalloni stranieri importati in Italia

I proprietari di stalloni e fattrici stranieri importati in Italia per l'iscrizione nei Libri genealogici dell'Oriente, dell'Anglo-arabo e del Sella dovranno previamente registrare il passaporto dell'equino presso la A.P.A. territorialmente competente ai fini dell'iscrizione all'anagrafe equina.

A) LIBRO GENEALOGICO I° : CAVALLO ORIENTALE
Cavalli nati in Italia

I puledri maschi e femmine provenienti dal Registro Puledri vengono iscritti al Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato, senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica od a prova di valutazione genetica in stazione.

Cavalli importati

Possono essere iscritti alla 2^a Sezione (Orientale) e 3^a Sezione (Derivato Orientale) i cavalli derivati dal Puro Sangue Orientale con percentuale di sangue Arabo rispettivamente del 75% e del 50 %, già approvati riproduttori, provenienti da Libri Genealogici esteri riconosciuti con specifica disposizione della CTC.

B) LIBRO GENEALOGICO II°: CAVALLO ANGLO ARABO
Cavalli nati in Italia

I puledri maschi e femmine provenienti dal Registro Puledri vengono iscritti al Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato, senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica o a prova di valutazione genetica in stazione.

Cavalli importati

Requisiti per importazione riproduttori esteri maschi e femmine : sono iscritti al Registro Principale i cavalli provenienti da libri genealogici approvati dalla C.I.A.A., senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica o a prova di valutazione genetica in stazione. Gli stessi sono sottoposti a visita di identificazione, lettura/impianto microchip e prelievo biologico per esame DNA da effettuarsi secondo le modalità indicate al successivo punto

Modalità di presentazione delle domande di iscrizione per riproduttori importati (maschi e femmine)

Il proprietario dovrà presentare al Mi.P.A.A.F. apposita domanda, redatta utilizzando il Modello "Richiesta iscrizione stalloni/fattrici importati razza Anglo Araba e Orientale", su cui dovrà essere apposta Marca da bollo €. 16,00, e corredata dalla seguente documentazione:



Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

PQAI VI – Pec: aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it

Circolare allevatoriale 2017

- Copia conforme all'originale del passaporto rilasciato da Stud Book riconosciuto dalla C.I.A.A.
- Traduzione giurata del passaporto
- Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione di €. **96,00=** da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso

L'amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio la scheda del DNA al Libro genealogico di provenienza

I soggetti che risultano in possesso dei requisiti prescritti verranno sottoposti a visita di identificazione, lettura/impianto microchip e prelievo di materiale biologico per esame DNA da parte di veterinario incaricato dal Mi.P.A.A.F. secondo le modalità successivamente indicate.

Riproduttori Puro Sangue Arabo.

In conseguenza del D.M. n. 21636/2007 che ha affidato all'A.N.I.C.A. la tenuta del Libro genealogico del cavallo p.s.a., i riproduttori di razza Puro Sangue Arabo, destinati alla produzione del cavallo di razza Anglo Araba e Orientale, devono risultare iscritti al **Repertorio Riproduttori dell'A.N.I.C.A.** secondo la normativa dalla Associazione stessa approvata.

C) LIBRO GENEALOGICO III° : CAVALLO SELLA ITALIANO

- Idoneità sanitaria alla riproduzione per tutti gli stalloni e per le fattrici solo di classe Elite: tutti i maschi delle razze ammesse al Libro Genealogico III del Cavallo Sella Italiano e tutte le fattrici aventi i requisiti della classe Elite, devono aver superato nell'anno precedente alla messa in riproduzione una valutazione sanitaria secondo il protocollo previsto.

-Cavalli nati in Italia: I puledri maschi e femmine provenienti dal Registro Puledri vengono iscritti al Registro Principale alla registrazione del primo prodotto nato, senza necessità di essere sottoposti a visita morfologica o a prova di valutazione genetica in stazione. Detti soggetti vengono iscritti nella classe iniziale.

Il proprietario, qualora i soggetti abbiano maturato i requisiti prescritti, potrà chiedere l'iscrizione alle classi successive "A", e "C" utilizzando il modello "Richiesta iscrizione alla classe ____ del Registro principale III Libro genealogico – Sella italiano.

-Riproduttori esteri maschi e femmine – *requisiti per l'importazione*: nel Libro III Sella Italiano, sono iscritti cavalli provenienti da altri libri genealogici esteri riconosciuti (allegato n. 2) entro limiti fissati da programmi di incrocio approvati dalla Commissione Tecnica Centrale, e tenuto conto dei parametri selettivi in funzione degli obiettivi fissati. (Art. 7 Punto 1.3.3. del Disciplinare)

Maschi: I cavalli Sella esteri vengono iscritti al Registro Principale del III° Libro (Sella italiano) ed inseriti nella relativa classe soltanto se in possesso dei requisiti previsti all'All. 1 "Norme Tecniche dei Disciplinari" approvato con D.M. 15059 del 6/11/2008.

Femmine: Le cavalle Sella estere potranno essere iscritte al Registro Principale ed inserite nella relativa classe solamente se in possesso dei requisiti previsti dall'All. 1 "Norme Tecniche dei Disciplinari" approvato con D.M. 24281 del 21/10/2009.

-Modalità di presentazione delle domande di iscrizione per riproduttori importati (*maschi e femmine*)

Maschi

Il proprietario deve richiedere l'iscrizione dello stallone importato mediante la presentazione del modello "Richiesta iscrizione alla classe ____ del Registro principale III Libro genealogico – Sella italiano" compilato e sottoscritto, con allegata la seguente documentazione.

- Copia conforme all'originale del passaporto;
- Traduzione giurata dello stesso;
- Curriculum dal quale si evincano i requisiti stabiliti dalle Norme tecniche ai fini dell'inserimento del soggetto nelle classi A, B, **con relativa traduzione giurata della documentazione eventualmente rilasciata da Stud Book esteri riconosciuti;**



Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

PQAI VI – Pec: aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it

Circolare allevatoria 2017

- *Ricevuta versamento della Tassa di € 160,00=* da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.
- L'amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio la scheda del DNA al Libro genealogico di provenienza

Femmine

Il proprietario deve richiedere l'iscrizione della fattrice importata mediante la presentazione del modello "Richiesta iscrizione classe _____ del Registro Principale III Libro Genealogico – Sella Italiano – Femmine italiane o importate", unitamente agli allegati 9/A e 9/B, con allegata la seguente documentazione:

- Copia conforme all'originale del passaporto;
- Traduzione giurata dello stesso;
- Curriculum dal quale si evincano i requisiti stabiliti dalle Norme tecniche ai fini dell'inserimento del soggetto nelle classi Elite o Standard, **con relativa traduzione giurata della documentazione eventualmente rilasciata da Stud Book esteri riconosciuti;**
- Ricevuta versamento della Tassa di € 160,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

L'amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio la scheda del DNA al Libro genealogico di provenienza

Il possesso dei requisiti previsti dall'All.1 "Norme tecniche del Disciplinary dei Libri Genealogici sarà valutato da apposita Commissione nominata dall'Amministrazione.

L'iscrizione degli stalloni e delle fattrici, una volta accertato il possesso dei requisiti prescritti, è subordinata alla visita identificativa, lettura/impianto microchip e prelievo campione biologico per esame DNA da effettuarsi da parte di un veterinario incaricato del Mi.P.A.A.F.

Richiesta attribuzione classe per stalloni e fattrici italiani.

I Maschi e le Femmine italiani, già transitati nel registro principale (cioè che hanno già partorito un prodotto) possono chiedere l'iscrizione alla classe di merito superiore.

A tal fine dovranno essere utilizzati per gli **stalloni** il modello: "*Richiesta iscrizione alla classe _____ del Registro principale III Libro genealogico – Sella italiano*" compilato e sottoscritto, con allegata la seguente documentazione (vedi allegati 8/A, 8/B) e per le **fattrici** il modello "*Richiesta iscrizione classe _____ del Registro Principale III Libro Genealogico – Sella Italiano – Femmine italiane o importate*", unitamente agli allegati 9/A e 9/B, nei quali dovrà essere indicato lo specifico requisito in base al quale si chiede il passaggio alla classe superiore.

Dovrà essere allegato il versamento del diritto di segreteria di €. 60,00

Fattrici Puro Sangue Inglese

Le fattrici P.S.I. regolarmente iscritte nel Libro Genealogico del Puro Sangue Inglese, tenuto dal M.I.P.A.A.F.- Area Galoppo, non devono essere sottoposte a visita per l'iscrizione al Registro fattrici del Libro Genealogico del cavallo da sella.

Non possono essere adibite a riproduttrici nei libri genealogici di cui alla presente circolare le cavalle p.s.i. risultanti tolte dalla riproduzione, seppure per il p.s.i., in base ai Piani e Programmi Provvidenze emanati dall'Amministrazione per tale settore di allevamento.

Femmine iscritte al Registro Supplementare

Ai sensi dell'art. 13 del vigente Disciplinary, può essere chiesta l'iscrizione al Registro Principale (Registro fattrici) delle cavalle iscritte nel Registro Supplementare, a condizione che abbiano maturato i requisiti genealogici consistenti nel **raggiungimento della 3° generazione**.

Tali cavalle per poter accedere al Registro principale, devono essere sottoposte a **visita morfologica**.

Il proprietario deve inviare le domande di iscrizione alla visita morfologica al Mi.P.A.A.F., utilizzando il modello "Richiesta visita morfologica per iscrizione fattrice (per cavalle provenienti dal Registro supplementare con terza genealogia)", su cui dovrà essere apposta Marca da bollo € 16,00 ed allegati:

- a) Fotocopia del passaporto U.N.I.R.E./A.S.S.I./Mi.P.A.A.F.;

- b) Copia versamento di € 128,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

Le suddette cavalle, ai fini della loro approvazione come Riproduttori, possono partecipare ad una sola Rassegna.

A norma di quanto previsto dall'art. 16 del Disciplinare del Libro Genealogico, l'esito della valutazione morfologica è inappellabile

Ai proprietari sarà rilasciata da parte dell'Esperto Mi.P.A.A.F. copia della scheda di valutazione.

Per l'iscrizione occorre conseguire un punteggio non inferiore a 70 punti su 100.

La valutazione espressa sulla scheda non costituisce titolo o documento attestante l'iscrizione, né comporta di per sé l'automatica iscrizione al Registro Riproduttori.

L'iscrizione stessa sarà resa nota al proprietario, con comunicazione scritta del Mi.P.A.A.F., che vi provvederà dopo i necessari accertamenti istruttori relativi alla documentazione depositata o acquisita d'ufficio, anche in ordine all'identità della cavalla.

N.B. Le cavalle verranno sottoposte a visita morfologica da parte di Ispettore/Esperto dell'amministrazione in occasione delle tappe del circuito allevatoriale, il cui calendario viene pubblicato sul sito www.politicheagricole.it

Autorizzazione alla inseminazione artificiale

I criteri e requisiti stabiliti dalle "Norme Tecniche di classificazione" per i soggetti maschi di razza Sella provenienti da Libri Genealogici esteri riconosciuti sono relativi anche all'utilizzo di tali soggetti in **inseminazione artificiale**.

Le domande di iscrizione al Registro Principale per i soggetti sella esteri residenti all'estero e dei quali si voglia *importare il seme* dovranno essere compilate sul modello "Richiesta iscrizione alla classe____del Registro principale III Libro genealogico – Sella italiano" e corredate dalla seguente documentazione:

- Copia conforme all'originale del passaporto
- Traduzione giurata dello stesso;
- Curriculum dal quale si evincano i requisiti stabiliti dalle Norme tecniche (*devono essere utilizzati i modelli 8/A, 8/B o 8/C a seconda della classe per cui si chiede l'iscrizione*) **con relativa traduzione giurata della documentazione rilasciata da Stud Book esteri riconosciuti;**
- Ricevuta versamento della Tassa di € 160,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

L'amministrazione provvederà a richiedere d'ufficio la scheda del DNA al Libro genealogico di provenienza **N.B.** Tutti gli stalloni già iscritti al Registro Principale e autorizzati alla monta in seme fresco o congelato entro il 12/06/08, sono autorizzati ad operare in inseminazione artificiale.

PARAGRAFO IV: ISCRIZIONE AL REGISTRO SUPPLEMENTARE – I^ Libro Genealogico – Cavallo Orientale e III^ Libro genealogico – Sella Italiano

Il Registro Supplementare (già Registro di Produzione Comune) è **attivo per il I° Libro Genealogico – Cavallo Orientale e per il III° Libro Genealogico - Sella italiano**

L'iscrizione a tale Registro è ammessa per i seguenti soggetti:

- i soggetti nati in Italia, di cui uno od entrambi i genitori non sono iscritti al Libro Genealogico, da sottoporre a visita all'età minima di 36 mesi.

Tenuto conto che la normativa in materia di anagrafe equina prevede che tutti gli equidi debbano essere identificati entro l'anno di nascita (o comunque entro sei mesi se il termine è posteriore al 31 dicembre), **il cavallo per il quale si chiede l'iscrizione al Registro supplementare deve già essere in possesso del passaporto rilasciato dall'A.P.A./A.R.A.**

N.B. Non è consentita l'iscrizione al Registro supplementare per i soggetti in possesso di un Certificato Intervento Fecondativo (C.I.F.) straniero.

I cavalli vengono sottoposti ad apposita visita da parte di un Esperto di razza del M.I.P.A.A.F. avente come obiettivo l'accertamento che il soggetto sia in possesso dei requisiti di razza di cui alle norme tecniche di selezione. La visita, effettuata all'età minima di 36 mesi, viene effettuata nell'ambito del Circuito Allevatorio. In tale occasione, si provvede anche alla visita identificativa, lettura del microchip impiantato dall'A.P.A./A.R.A. e prelievo di materiale biologico per l'esame del DNA.

Le domande di partecipazione devono essere presentate mediante il modello "Richiesta iscrizione Registro supplementare", allegando la documentazione ivi indicata ed il diritto di segreteria di €. 96,00.

Per tali soggetti verrà apposto sul passaporto A.P.A./A.R.A. apposito timbro attestante l'iscrizione al Registro Supplementare.

N.B. Gli equini verranno sottoposte a visita da parte di Ispettore/Esperto dell'amministrazione in occasione delle tappe del Circuito Allevatorio, il cui calendario viene pubblicato sul sito www.unire.gov.it

b) Soggetti già iscritti al libro genealogico e poi esclusi dai registri principali per motivi tecnico-regolamentari, (per esempio: incompatibilità con ascendenti).

Per tali soggetti saranno emessi passaporti attestanti l'iscrizione al Registro Supplementare con l'indicazione delle genealogie risultate compatibili.

c) soggetti nati da riproduttori iscritti al libro genealogico incrociati in modo diverso da quelli previsti all'art. 7 (per esempio incrocio tra sella e p.s.a. o tra maremmano e anglo-arabo).

Per tali soggetti saranno emessi passaporti di iscrizione al Registro Supplementare, senza l'indicazione della genealogia.

d) Esclusivamente per il Libro III^a Sella Italiano, i soggetti figli di femmine iscritte al Registro Supplementare (e che quindi non abbiano ancora superato la visita morfologica per l'iscrizione al Registro Principale) e di stalloni (italiani o stranieri) iscritti secondo la normativa vigente. Per tali soggetti saranno emessi passaporti di iscrizione al Registro Supplementare con l'indicazione della genealogia.

Le femmine che maturino la III^o generazione potranno essere presentate alla *visita come fattrici* per il III^a Libro genealogico – Sella Italiano (*vedi pag. 10, paragrafo: "Femmine iscritte al Registro Supplementare"*)

PARAGRAFO V: ACCERTAMENTO DEL D.N.A. SOGGETTI ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI

Tutti i soggetti iscritti ai Libri Genealogici che intendano essere adibiti ad attività sportiva, allevatorio o riproduttiva devono avere depositato il DNA.

A tal fine, i proprietari di soggetti sprovvisti del deposito della formula del DNA che intendano adibire il soggetto alle attività sopra indicate, devono richiedere immediatamente il deposito stesso inviando debitamente compilato e sottoscritto il modello "Richiesta analisi DNA soggetti iscritti al Libro genealogico", unitamente alla documentazione nello stesso indicata.

L'importo stabilito è di €. 96,00= per ciascun soggetto, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

I soggetti per i quali non risulta eseguita l'analisi del DNA non potranno operare come riproduttori e gli eventuali loro prodotti non verranno registrati nel Libro Genealogico.

Inoltre non potranno partecipare a manifestazioni allevatorie e competizioni sportive.

PARAGRAFO VI: PASSAGGI DI PROPRIETÀ

1) Ai sensi di quanto stabilito dall'Anagrafe Equina e dall'art. 14 del Disciplinare, i proprietari (venditori ed acquirenti) sono tenuti a comunicare **entro sette giorni dall'evento** al Mi.P.A.A.F.- Area Cavallo da Sella, anche eventualmente tramite l'A.P.A./A.R.A. di competenza (nel caso in cui fornisca tale servizio) o Società di Corse, il passaggio di proprietà del soggetto ceduto/acquistato.

Può legittimamente vendere un cavallo soltanto colui che risulta proprietario del soggetto nella banca dati del Mi.P.A.A.F.

I passaggi di proprietà verranno registrati dal Mi.P.A.A.F. secondo l'ordine cronologico di presentazione.

In caso di omessa indicazione della data di vendita, per la data di registrazione verrà utilizzata la data risultante dal timbro di spedizione postale.

Ove non fosse visibile la data di spedizione postale, per la registrazione verrà utilizzata la data di protocollo in entrata dell'Amministrazione.

3) Le parti devono compilare l'apposito modello "Comunicazione di vendita" in ogni sua parte, con firma del cedente e dell'acquirente in originale, con apposta una marca da bollo da € 16,00.

4) Così come previsto dalla normativa in materia di anagrafe equina, dovranno essere indicati la denominazione, indirizzo e codice aziendale ASL dell'Azienda di ubicazione.

5) Deve essere allegata la fotocopia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i contraenti. Le firme possono, in alternativa, essere convalidate dall'A.P.A./A.R.A. o da Società di Corse.

6) Deve essere allegato il versamento di €. 54,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

7) Se la vendita è comprensiva della **cessione dei diritti allevatoriali** deve essere compilato l'apposito modello "Cessione diritti allevatoriali". Se la cessione viene richiesta in momento successivo alla vendita, è dovuto il diritto di segreteria di €. 22,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

N.B.: I diritti allevatoriali possono essere ceduti soltanto all'acquirente del cavallo e non a terzo soggetto.

8) **nel caso di acquirente non ancora registrato in banca dati** occorre presentare:

- se persona fisica: Modello "*Iscrizione albo allevatori/proprietari*"
- se persona giuridica (impresa individuale o società): Modello 2 "*Iscrizione albo allevatori/proprietari*" e Modello "*Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà per iscrizione alla Camera di commercio*"
- se associazione non tenuta alla iscrizione alla Camera di commercio: Modello "*Iscrizione albo allevatori/proprietari*" e lo Statuto e l'Atto costitutivo dai quali risulti il nominativo del rappresentante legale in carica.

9) Ove la richiesta di passaggio fosse presentata da un minorenne, dovrà essere allegato l'apposito modello "autorizzazione per acquisto/vendita cavalli da parte di minori", compilato e sottoscritto da uno dei genitori.

10) Nel caso di richiesta di **modifica della natura giuridica del proprietario non comportante passaggio di proprietà** (ad esempio la trasformazione da persona fisica a Ditta individuale) occorrerà versare l'importo di €. 150,00, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso importo onnicomprensivo, indipendente dal numero di cavalli posseduti.

11) Nel caso di **passaggio di proprietà di un cavallo straniero** importato in via definitiva in Italia, tenuto conto dell'impossibilità di invio della apposita striscia adesiva, in quanto predisposta specificatamente per i passaporti U.N.I.R.E./A.S.S.I./Mi.P.A.A.F., il proprietario dovrà:

- inviare il passaporto del soggetto emesso dal Libro genealogico straniero sul quale questa amministrazione provvederà a registrare il passaggio di proprietà.

oppure, in alternativa:

- inviare la fotocopia della pagina del passaporto emesso dal Libro genealogico straniero relativa ai passaggi di proprietà, unitamente alla lettera del Mi.P.A.A.F. di avvenuta registrazione della vendita. L'Amministrazione, presa visione della tipologia della pagina, invierà apposita targhetta adesiva che dovrà essere applicata sul passaporto a cura del proprietario.

12) Restano fermi gli obblighi previsti dalla Anagrafe degli equidi, tra cui quello dell'aggiornamento, da parte del venditore e dell'acquirente, dei rispettivi registri di carico e scarico.

N.B. Si fa presente che nella pagina 6 o 8 o 10 del passaporto relativo ai passaggi di proprietà potranno essere riportate esclusivamente le etichette adesive inviate dall'Amministrazione.

E' vietato ai proprietari trascrivere manualmente nella pagina 6 o 8 o 10 eventuali cessioni del cavallo.

Eventuali annotazioni manoscritte sono considerate nulle ed improduttive di qualsivoglia effetto.

Trasferimento per successione

Nel caso di decesso di un proprietario di equini e/o titolare di diritti allevatoriali, gli eredi dovranno comunicare i nuovi proprietari/titolari mediante la compilazione e sottoscrizione dell'apposito modello 12 "Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per uso successione", con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti i dichiaranti e la copia del versamento dell'importo di €. 100,00=, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso, importo onnicomprensivo, indipendente dal numero di cavalli in successione.

Nella dichiarazione di successione dovranno essere obbligatoriamente indicati tutti i cavalli risultanti, alla data del decesso, di proprietà del soggetto deceduto. Nel caso in cui sia omessa l'indicazione di alcuni cavalli, la loro titolarità sarà, comunque, trasferita d'ufficio agli eredi

Attribuzione proprietà cavallo sulla base di dichiarazione sostitutiva

Nel ribadire che l'ordinaria modalità di trasferimento dei cavalli è la comunicazione al Mi.P.A.A.F. del passaggio di proprietà mediante la presentazione, entro sette giorni, dell'apposito modello, compilato e sottoscritto dal venditore e dall'acquirente, è ammessa, in via eccezionale, la possibilità di attribuire la proprietà di un equino, pur in assenza di regolare passaggio di proprietà, ove ricorrano le seguenti condizioni:

1. che il richiedente sia in possesso di un cavallo iscritto al Mi.P.A.A.F. con il relativo passaporto (in mancanza del passaporto, il richiedente dovrà attivare la richiesta del duplicato);
2. che il possesso sia stato regolarmente acquisito e non sia soggetto a contestazioni;
3. che il richiedente non sia riuscito a rintracciare il precedente proprietario risultante al Mi.P.A.A.F. per poter effettuare il regolare passaggio di proprietà;
4. che il richiedente abbia la attuale disponibilità del cavallo e che indichi gli estremi della Azienda ove lo stesso è ubicato.

Quanto sopra deve essere attestato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, utilizzando il modello "Dichiarazione di attribuzione proprietà", resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 con propria responsabilità penale nel caso di dichiarazione mendace.

A tal fine il Mi.P.A.A.F. provvederà, a campione, a verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per la richiesta è dovuto un diritto di segreteria di €. 107,00 per ciascun cavallo di cui si chiede l'intestazione da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

PARAGRAFO VII: CONCESSIONE AFFISSO

1) Per affisso si intende la denominazione di un allevamento destinato a distinguere i prodotti nati ed allevati in Italia. Esso segue il nome di un cavallo proveniente da una fattrice della quale il titolare dell'affisso risulta proprietario.

L'affisso è parte integrante del nome e deve perciò essere mantenuto per tutta la vita del cavallo senza poter essere tolto o modificato.

Il Mi.P.A.A.F. provvede alla concessione ed alla registrazione degli affissi.

2) L'affisso può essere concesso a persona fisica ovvero a Ditta, Associazione o Società. Nella seconda eventualità, dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero, ove non sia richiesta l'iscrizione, copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

3) Per presentare richiesta di concessione di affisso occorre che il richiedente risulti:

- a) proprietario di almeno tre fattrici viventi, iscritte al Registro riproduttori fattrici e stalloni.
- b) allevatore, negli ultimi dieci anni, di almeno sei puledri, iscritti al Registro puledri quale produzione selezionata, che dovranno risultare viventi al momento della presentazione della domanda.

La domanda di concessione di affisso deve essere rivolta, tramite apposito modello, al Mi.P.A.A.F. per iscritto e deve indicare:

- a) il nome dell’Affisso;
- b) l’indicazione delle tre fattrici di proprietà e dei sei puledri allevati con nome, anno di nascita e genealogia
- c) il versamento di € 372,00 tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN **IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00** con indicazione della causale. Nel caso di versamento *on line* l’attestazione dovrà riguardare versamento non più annullabile con numero di CRO o TRN e lo stato di “eseguito”.

4) Il nome dell’affisso non può superare i venti caratteri (comprese linee e spazi).

Inoltre non possono essere richiesti:

- 1. affissi compresi nella lista internazionale dei nomi protetti;
- 2. nomi di personalità, salvo autorizzazione scritta degli interessati o dei loro discendenti;
- 3. affissi somiglianti per ortografia o pronuncia ad altri già concessi;
- 4. numeri dopo l’affisso;
- 5. affissi composti da cifre;
- 6. affissi dei quali il senso, la pronuncia o l’ortografia possono essere ritenuti ingiuriosi.

5) La Concessione di un affisso decorre, ove il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti, dall’anno di nascita in cui è stata presentata o regolarizzata la domanda di concessione.

La concessione di un affisso è personale e vitalizia.

Esso non potrà mai essere modificato dopo il rilascio e non è cedibile ad altro allevatore se non *inter-vivos* ad un discendente in linea diretta del titolare previa domanda al MIPAAF, purché l’interessato dichiari di voler continuare nell’allevamento mantenendone le caratteristiche originarie.

In caso di morte del titolare dell’affisso la concessione decade e il medesimo affisso non potrà essere concesso ad altra persona, fatta eccezione per gli eredi legittimi del titolare defunto.

A tal fine, gli eredi, mediante dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del DPR 28/12/2000 n. 445, dovranno indicare il nominativo di uno dei coeredi al quale potrà essere concesso il diritto di subentrare nell’uso dell’Affisso, purché il richiedente, oltre a dimostrare la propria qualità di erede, dichiari di volere continuare nell’allevamento.

6) Nel caso di modifica o trasformazione del soggetto titolare dell’affisso, il Mi.P.A.A.F., valuterà di volta in volta, sulla scorta della documentazione prodotta, se confermare o meno l’affisso in favore del nuovo soggetto che, in caso di assenso, sarà tenuto preliminarmente al trasferimento *in toto* dei cavalli di proprietà.

7) I cavalli importati in Italia e già iscritti in un Libro Genealogico straniero riconosciuto, conservano il loro affisso di origine. Il loro nome non potrà essere comunque accompagnato da quello dell’affisso di cui è titolare il nuovo proprietario.

E’ in ogni caso sempre vietato attribuire un affisso ad un cavallo proveniente da un altro allevamento, anche se il titolare di quest’ultimo ne sia sprovvisto o non intenda avvalersene.

8) Un cavallo non potrà mai portare altro affisso che quello del proprietario della fattrice al momento della sua nascita.

9) E’ facoltà del Mi.P.A.A.F. di sospendere o di revocare con provvedimento motivato la concessione di un affisso già autorizzato e di vietarne l’uso.

PARAGRAFO VIII: DICHIARAZIONE DI DESTINAZIONE FINALE

Tutti i cavalli devono riportare sul passaporto la dichiarazione relativa alla destinazione finale dell'equide, se **D.P.A.** (destinato alla produzione alimentare) o **non D.P.A.** (non destinato alla produzione alimentare).

Al momento della nascita è data facoltà al proprietario di scegliere tra D.P.A. o non D.P.A.

Mentre la destinazione non D.P.A. è irreversibile per tutta la vita dell'equide, è possibile cambiare la destinazione D.P.A. in non D.P.A.

Per i cavalli nati prima del 2007 (anno dal quale è sorto l'obbligo di dichiarare al momento della nascita la destinazione prescelta) il Mi.P.A.A.F., esaurita la fase transitoria di regolarizzazione ed a seguito dell'entrata in vigore del nuovo "Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi" (D.M. del 26 settembre 2011) provvederà a regolarizzare i passaporti ancora privi di dichiarazione con la sola indicazione di equide escluso dalla produzione di alimenti per il consumo umano.

Pertanto il proprietario dovrà presentare richiesta mediante il modello "Dichiarazione di destinazione finale" allegando copia della ricevuta pagamento di €. 16,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed il passaporto dell'equino.

La dichiarazione può essere resa soltanto dal proprietario del cavallo come risultante nella banca dati del Mi.P.A.A.F.

PARAGRAFO IX: RICHIESTA DUPLICATO PASSAPORTO

In caso di **smarrimento o furto** del passaporto U.N.I.R.E./Mi.P.A.A.F.(o ex E.N.C.I.) il proprietario deve far pervenire, entro sette giorni dall'evento, l'apposito modello "Richiesta emissione duplicato passaporto" debitamente compilato e sottoscritto, con marca da bollo da € 16,00 e allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente.

Alla richiesta deve essere allegato la denuncia di smarrimento o furto presentata alle autorità competenti, riportante gli estremi identificativi dell'equino (nome, anno di nascita e microchip se presente) per il cui passaporto si chiede l'emissione del duplicato.

Nella denuncia dovrà essere specificatamente indicato che trattasi di passaporto E.N.C.I./U.N.I.R.E./Mi.P.A.A.F. (i cavalli, infatti, possono essere in possesso anche di un passaporto rilasciato da altro organismo, ad esempio la F.I.S.E.).

La denuncia dovrà essere prodotta in originale ovvero in fotocopia, in calce alla quale l'istante dovrà apporre la dicitura: "copia conforme all'originale in mio possesso, ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000".

Per il diritto di segreteria si distinguono le seguenti ipotesi:

- 1) Nel caso di equino per il quale non risulti depositato il DNA occorre allegare la ricevuta del versamento di €. 160,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso. Il veterinario incaricato Mi.P.A.A.F. provvede alla identificazione, all'impianto/lettura microchip ed al prelievo del campione biologico. Conclusi con esito positivo tali attività, tra le quali la diagnosi del laboratorio Unire Lab in merito all'esame del campione biologico, l'amministrazione provvederà al rilascio del nuovo passaporto.
- 2) Nel caso di equino per il quale sia stata stato già depositato il DNA, occorre allegare la ricevuta del versamento di €. 96,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso. Il veterinario incaricato Mi.P.A.A.F. provvede alla identificazione ed alla lettura del microchip. Conclusi con esito positivo tali attività, l'amministrazione provvederà al rilascio del nuovo passaporto. Nel caso sorgessero dubbi sulla reale identità dell'equino, l'amministrazione provvederà ad effettuare anche il prelievo del campione biologico per l'esame del DNA

Si avvisa altresì che, ai sensi del punto 30.1 del “Manuale Operativo per la gestione dell’Anagrafe degli Equidi” approvato con D.M. del 26 settembre 2011, sul duplicato verrà obbligatoriamente riportata la dicitura: *“non destinato al consumo umano”*.

In deroga a tale disposizione, qualora il proprietario possa dimostrare, entro trenta giorni dalla data dichiarata della perdita del documento di identificazione e comunque prima dalla ristampa del duplicato del passaporto, che lo status dell’equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano non sia stato compromesso da un trattamento medico, lo status dell’equide come animale destinato alla macellazione per il consumo umano può essere sospeso per un periodo di sei mesi.

A tal fine potrà essere inviato il modello “Richiesta emissione duplicato per equide DPA”, debitamente compilato e sottoscritto, con allegato:

- apposita certificazione veterinaria rilasciata dai Servizi Veterinari della competente ASL i quali, su espressa richiesta del proprietario dell’equide e sulla base dei controlli effettuati relativamente alla tracciabilità degli animali, dovranno attestare la mancata effettuazione di trattamenti medici che abbiano compromesso lo status dello stesso;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, che all’equide non sono stati effettuati trattamenti medici che abbiano compromesso lo status dell’equide.

Nel caso di ritrovamento del passaporto il proprietario è tenuto a darne comunicazione al Mi.P.A.A.F. entro sette giorni dall’evento, inviando contemporaneamente:

- il passaporto ritrovato
- la comunicazione di ritrovamento presentata alle competenti autorità.

L’Amministrazione annulla il passaporto rinvenuto e lo conserva per cinque anni.

Deterioramento passaporto

In caso di deterioramento del passaporto U.N.I.R.E./A.S.S.I./Mi.P.A.A.F. il proprietario dovrà far pervenire l’apposito modello 19 “Richiesta duplicato Passaporto per deterioramento”, concernente la richiesta di emissione duplicato per deterioramento, debitamente compilato e sottoscritto, con affrancatura di una marca da bollo di € 16,00, al quale dovrà essere allegato:

a) Passaporto deteriorato dell’equide;

b.1) Nel caso di deterioramento che renda illeggibili i dati del passaporto, attestazione del versamento rispettivamente di € 96,00 per cavallo già in possesso del deposito del DNA ovvero €. 160,00 per cavallo senza DNA, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso. (vedi paragrafo precedente, punti 1 e 2)

b.2) Nel caso di deterioramento che non renda illeggibili i dati del passaporto, attestazione del versamento di € 32,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.

c) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

PARAGRAFO X: SOSTITUZIONE TRASPONDER NON FUNZIONANTE

Nel caso in cui il trasponder impiantato nell’equide per la sua identificazione dovesse risultare permanentemente illeggibile il proprietario è tenuto a informare immediatamente il Mi.P.A.A.F. inviando il modello “Richiesta di reimpianto microchip”, debitamente compilato e sottoscritto, al quale dovrà essere allegato:

1. Attestazione veterinaria di illeggibilità del microchip;

N.B.: *L’attestazione può essere rilasciata da un qualsiasi veterinario iscritto all’Albo dei Medici Veterinari. Nell’attestazione il veterinario dovrà indicare la mancata leggibilità del microchip verificata con diversi tentativi di lettura, effettuati anche con lettori diversi la cui funzionalità sia stata provata precedentemente con un lettore dello stesso tipo, ovvero ricorrendo anche all’utilizzo di un lettore “FULL ISO”. Nell’attestazione devono essere riportati gli estremi identificativi del soggetto (nome dell’equide, anno di nascita, microchip illeggibile) per il quale si chiede il reimpianto di nuovo microchip.*

2. versamento di €.96,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Il veterinario incaricato provvederà all'identificazione del cavallo attraverso lettura dei dati segnaletici, impianto del nuovo microchip ed al prelievo del campione biologico del cavallo.

PARAGRAFO XI: COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI SEGNALETICI

In caso siano stati riscontrati sul cavallo variazioni dei dati segnaletici, il proprietario è tenuto a far annotare da un veterinario iscritto all'Albo dei medici veterinari le variazioni nell'apposito spazio nella pagina 7 del passaporto.

Il veterinario, prima di procedere alla registrazione dei dati segnaletici o delle aggiunte e/o variazioni, dovrà provvedere alla lettura del microchip risultante sul passaporto. La conferma della presenza del microchip dovrà essere riportata dal veterinario per iscritto nell'apposito spazio.

Registrate le variazioni, il veterinario è tenuto ad apporre il timbro, la data e la firma nell'apposito spazio.

Il proprietario dovrà inviare al Mi.P.A.A.F. la fotocopia della pagina 7 del passaporto, ove sono riportate le aggiunte/variazioni, al fine della registrazione delle stesse in banca dati.

Alla comunicazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del proprietario.

Per la castrazione il veterinario è tenuto ad inserire nell'apposito riquadro la data della castrazione e ad apporre il proprio timbro e firma, previo rilascio di un certificato attestante l'avvenuto intervento di orchietomia o previa verifica del certificato veterinario laddove l'intervento non sia stato eseguito dal veterinario che annota la castrazione sul passaporto. La copia della pagina attestante la castrazione e l'originale del predetto certificato veterinario dovranno essere inviati al Mi.P.A.A.F. che provvederà a registrare la variazione in banca dati.

Le pagine devono essere perfettamente leggibili con tutti i dati in esse contenuti. In caso di illeggibilità non si potrà procedere alla registrazione.

Il Mi.P.A.A.F. si riserva, valutata l'entità delle variazioni richieste, di disporre l'invio di un proprio veterinario fiduciario, che provveda alla identificazione, lettura microchip e prelievo del campione biologico per l'esame del DNA.

PARAGRAFO XII: RICEVUTA DI DEPOSITO

Si avvisa che la ricevuta di deposito non è un documento conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa in materia di anagrafe equina. Infatti, la normativa stessa prevede che ogni equide debba essere dotato del documento identificativo denominato passaporto, che dovrà accompagnarlo in tutti i suoi spostamenti.

Pertanto, tutti i proprietari in possesso soltanto della ricevuta di deposito, dovranno avanzare richiesta di emissione del passaporto mediante la compilazione e sottoscrizione dell'unito modello "*Emissione passaporto da ricevuta di deposito*", al quale andranno allegati:

- originale della ricevuta di deposito
- copia del versamento di €. 96,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso
- fotocopia documento in corso di validità

Come indicato nel paragrafo VIII, il cavallo, in considerazione dell'anno di nascita, viene destinato di ufficio a NON D.P.A.

Il Mi.P.A.A.F. invierà proprio veterinario fiduciario per le attività di identificazione, controllo/impianto del microchip e prelievo del materiale biologico per l'esame del DNA.

PARAGRAFO XIII: DECESSO CAVALLO

In caso di morte, naturale od accidentale, od ancora per soppressione in seguito ad incidente, il proprietario, fatti salvi gli adempimenti di polizia veterinaria secondo quanto stabilito dal Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, deve comunicare **entro tre giorni** dall'evento il decesso mediante la compilazione e sottoscrizione del modello "Decesso cavallo" ed allegando la documentazione nello stesso indicata.

Si sottolinea che al modello deve essere **allegato il passaporto/ricevuta di deposito** del cavallo deceduto.

In mancanza, occorre inviare la denuncia di furto/smarrimento del passaporto/ricevuta di deposito presentata alla autorità di polizia.

Ove non fosse allegato il passaporto/ricevuta di deposito o, in alternativa, la denuncia di smarrimento degli stessi, non potrà essere registrato il decesso nella banca dati.

Così come disposto dalla Anagrafe degli equidi, è compito del proprietario provvedere, secondo le modalità previste dalla vigente normativa sanitaria, allo smaltimento della carcassa ed allo smaltimento del transponder (microchip)

PARAGRAFO XIV: FURTO O SMARRIMENTO DEL CAVALLO

Nel caso di smarrimento o di furto del cavallo, il proprietario deve inviare, entro sette giorni dall'evento, l'apposito modello "Comunicazione di furto/smarrimento equide" debitamente compilato e sottoscritto, al quale vanno allegati:

- denuncia presentata alla competente autorità di polizia, riportante gli estremi identificativi del cavallo (nome, anno di nascita, microchip se presente). La denuncia dovrà essere prodotta in originale ovvero in fotocopia, in calce alla quale l'istante dovrà apporre la dicitura: "copia conforme all'originale in mio possesso, ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000"
- passaporto dell'equide, che sarà conservato dal Mi.P.A.A.F. per almeno due anni, trascorsi i quali, nel caso di ritrovamento dell'animale, occorrerà presentare richiesta di duplicato:

Nel caso di ritrovamento dell'equide il proprietario dovrà fornire apposita informazione all'Amministrazione entro sette giorni dall'evento, inviando copia della comunicazione di ritrovamento presentata alle competenti autorità di Polizia.

L'Amministrazione provvederà ad inviare un veterinario fiduciario per le operazioni di identificazione, lettura microchip e prelievo campione biologico per esame del DNA.

Nel caso sia accertata l'identità dell'equide, verrà restituito il passaporto previa apposizione della dicitura: "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano".

PARAGRAFO XV: ISCRIZIONE AL REGISTRO SPORTIVO

Devono essere iscritti al Registro sportivo tenuto dal Mi.P.A.A.F.:

- i soggetti di razza **Puro Sangue Arabo, Maremmano e Persano/Salernitano**, iscritti ai pertinenti Libri Genealogici o registri anagrafici dell'A.N.I.C.A., dell'A.N.A.M. e dell'A.I.A. per poter partecipare a manifestazioni allevatorie e competizioni agonistiche programmate dall'A.S.S.I.;
- gli altri equini nati ed allevati in Italia iscritti ai Libri genealogici o Registri Anagrafici riconosciuti dal Mi.P.A.A.F. e tenuti dall'A.I.A. o da Associazioni Nazionali Allevatori (A.N.A.), quali il Bardigiano, il Murgese, l'Haflinger, ecc., che possono partecipare alle competizioni agonistiche programmate dal Mi.P.A.A.F. **con esclusione delle manifestazioni allevatorie.**

Il proprietario deve avanzare la richiesta di iscrizione al Registro sportivo mediante gli appositi modelli “Domanda iscrizione al Registro sportivo” e “Domanda iscrizione al Registro sportivo a mezzo associazioni”, distinti a seconda che la domanda venga presentata al Mi.P.A.A.F. direttamente dal proprietario o per il tramite delle Associazioni che gestiscono il Libro genealogico/Registro Anagrafico, allegando la documentazione indicata nei modelli stessi.

I requisiti e gli adempimenti richiesti per l'iscrizione al citato Registro sono:

- possesso del passaporto, conforme al D.M. 29 dicembre 2009 ed al D.M. 26 settembre 2011, rilasciato dal pertinente libro genealogico/registro anagrafico ed attestante la specifica razza;
- compilazione dati segnaltici;
- microchip;
- scheda del DNA;
- versamento di €. 60,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso.
- Marca da bollo da €. 16,00.

I passaggi di proprietà dei cavalli iscritti al Registro sportivo dovranno essere previamente registrati presso il pertinente Libro genealogico o Registro anagrafico. Successivamente dovranno essere comunicati al Mi.P.A.A.F. che, a propria volta, provvederà ad annotarli nel Registro sportivo.

Per la comunicazione al Mi.P.A.A.F. potrà essere utilizzato il modello “comunicazione di vendita” o altro modello appositamente predisposto dalle Associazioni allevatori, al quale deve essere allegata la ricevuta del versamento di €. 54,00= da effettuarsi tramite bonifico bancario sul conto intestato al TESORO DELLO STATO IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 specificando la causale del versamento stesso e la documentazione attestante l'avvenuta registrazione del passaggio di proprietà presso il Libro genealogico di appartenenza (fotocopia del passaporto del cavallo o altra analoga documentazione).

PARAGRAFO XVI: ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE CAVALLO

Importazione

Il proprietario che introduce in Italia un cavallo proveniente da un paese della U.E. o da un paese terzo, ha l'obbligo di registrarlo all'anagrafe degli equidi presso l'A.P.A./A.R.A. territorialmente competente.

Successivamente, ove in possesso dei requisiti prescritti, potrà far richiesta al Mi.P.A.A.F. di iscrizione al pertinente libro genealogico secondo quanto indicato al **Paragrafo III^**.

Esportazione

a) Verso paesi della U.E. – Il proprietario dovrà presentare il consueto modello “comunicazione di vendita”, con i prescritti allegati, ove deve essere indicato il soggetto estero al quale viene ceduto il cavallo e la nazione di destinazione.

Nel caso che il proprietario, senza cederlo a terzi, esporti il cavallo in un paese della U.E., dovrà comunicare l'evento al Mi.P.A.A.F. utilizzando il modello “comunicazione di esportazione in paese U.E.”, ove deve essere indicata la nazione e la località ove viene destinato il cavallo.

c) Verso paesi terzi – Il proprietario dovrà presentare:

- 1) Modello ministeriale 6b “Nulla osta per esportazione Equini Riproduttori di Razza Pura” in 5 copie con marca da bollo da € 16,00;
- 2) Originale del passaporto;
- 3) Ricevuta di versamento della tassa di € 64,00 tramite bonifico su conto corrente bancario intestato al Tesoro dello Stato IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00;
- 4) Nel caso di vendita, l'apposito modello “comunicazione di vendita” con allegata la prescritta documentazione (marca da bollo, versamento diritto di segreteria, fotocopia documento identità dei sottoscrittori).

IL DIRIGENTE
Gualtiero Bittini

Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

ALLEGATO 1**TABELLE INCROCI AMMESSI**

(art. 7 Disciplinare dei Libri Genealogici - D.M. 3580 del 12/06/2008 e successive modifiche)

1° LIBRO GENEALOGICO: ORIENTALE*1° Sezione: Puro Sangue Orientale*

STALLONE	FATTRICE
Puro sangue orientale	Purosangue orientale
Puro sangue arabo	Puro sangue orientale

2° Sezione: Orientale

STALLONE	FATTRICE
Puro sangue orientale	Orientale
Puro sangue orientale	Derivato orientale
Orientale	Orientale
Puro sangue orientale	Shagya

3° Sezione: Derivato orientale

STALLONE	FATTRICE
Puro sangue orientale	Sella italiano
Puro sangue orientale	Produzione comune
Orientale	Derivato orientale
Derivato orientale	Orientale
Derivato orientale	Derivato orientale
Orientale	Shagya
Derivato orientale	Shagya
Shagya	Shagya

2° LIBRO GENEALOGICO: ANGLO ARABO*1° Sezione – sigla internazionale: AA (CIAA)*

STALLONE/FATTRICE	FATTRICE/STALLONE
Puro sangue inglese	Puro sangue arabo
Anglo arabo	*Anglo arabo*
Puro sangue inglese	*Anglo arabo*
Puro sangue arabo	*Anglo arabo*

2° Sezione - Sigla internazionale: AA (CIAA)

STALLONE/FATTRICE	FATTRICE/STALLONE
Anglo arabo	Anglo arabo
Puro sangue inglese	Anglo arabo
Puro sangue arabo	Anglo arabo
Anglo arabo	Anglo arabo

3° Sezione: - Sigla internazionale: AA (CIAA)

STALLONE/FATTRICE	FATTRICE/STALLONE
Anglo arabo orientale	Anglo arabo orientale
Anglo arabo orientale	Puro sangue inglese/puro sangue arabo
Puro sangue orientale/Orientale/Derivato orientale	Puro sangue inglese/puro sangue arabo
Anglo arabo orientale	Puro sangue orientale/Orientale/Derivato orientale
Anglo arabo/angolo arabo	Anglo arabo orientale
Anglo arabo/angolo arabo	Puro sangue orientale/Orientale/Derivato orientale
*Anglo arabo/angolo arabo	Shagya

Puro sangue arabo	Shagya
Puro sangue inglese	Shagya
Anglo arabo/anglo arabo	Sella
Puro sangue arabo	Sella
Puro sangue inglese	Sella

3° LIBRO GENEALOGICO: SELLA ITALIANO

<i>STALLONE</i>	<i>FATTRICE</i>
Sella italiano e Sella estero approvato dal Mipaaf	Maremmiana, Salernitana, Persana, Puro sangue inglese, Anglo Araba
Maremmiano, Salernitano, Persano, Anglo Arabo	Sella Italiana e Sella estera approvata dal Mipaaf
Puro sangue inglese	Sella italiana e Sella estera approvata dal Mipaaf
Sella Italiano e Sella estero approvato dal Mipaaf	Sella Italiana e Sella estera approvata dal Mipaaf

LIBRI GENEALOGICI ESTERI UFFICIALMENTE RICONOSCIUTI DAL MI.P.A.A.F.**Razza ANGLO ARABO (Stud Book CIAA):**

<u>Belgio</u>	BAS Belgische Arabische Paarden Stamboek
<u>Brasile</u>	ABBCCAA Associacao Brasileira dos Criadores de Cavalo Anglo-Arabe
<u>Francia</u>	A.N.A.A Association Nationale de l'Anglo-Arabe
<u>Gran Bretagna</u> Arab	Horse Society
<u>Germania</u>	VZAP Verband der Zuchter des Arabischen Pferdes
<u>Marocco</u>	SOREC Société Royale d'Encouragement du Cheval
<u>Polonia</u>	PZHK Polski Związek Hodowcow Koni (Polish Horse Breeders Association)
<u>Portogallo</u>	ACAA Associacao Portuguesa do Cavalo de Anglo-Arabe
<u>Spagna</u>	AECCAA Asociacion Espanola de Criadores de Caballos Anglo-Arabes
<u>Svezia</u>	SAAA Swedish Anglo-Arab Association
<u>Svizzera</u>	ZAM Anglo Araber und Araber Kreuzungen

Razza: SELLA (Stud Book WBFSH)**A**

ACE Studbook
 American Hanoverian Society
 American Holsteiner Horse Association
 American Warmblood Registry
 Anglo European Studbook
 Arbeitsgemeinschaft für Warmblutzucht in Österreich (AWÖ)
 Asociacion Argentina de Fomento Equino (AAFE)
 Asociación Nacional De Criadores De Caballos de Pura Raza Española (ANCCE)
 Associacao Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo (B-H)
 Associação Brasileira De Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (ABPSL)
 Associacao Portuguesa De Criadores de Racas Selecta
 Associação Portuguesa De Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL)
 Australian Warmblood ACE Studbook Inc.
 Australian Warmblood Horse Association Ltd. (AWHA)

B

Belgisch Warmbloedpaard v.z.w. (BWP)
 Breeders Elite Studbook for Irish & European Sporthorses Limited
 British Hanoverian Horse Society
 Bulgarian Sport Horse Association

C

Asociación Nacional del Caballo de Deporte Español (ANCADES)
 Canadian Sport Horse Association (CSHA)
 Canadian Warmblood Horse Breeders Association (CWHBA)
 Criadores de Caballos Deportivos Mexicanos, A.C. (CCDM)
 Croatian Association of Breeders of Sport Horses
 Czech Warmblood Breeders Association (CZEWB)

D

Danish Warmblood Society (DWB)

E

Estonian Sport Horse Breeders Society / Eesti Sporthoubuste Kasvatatjate Selte (ESHB)
East Bulgarian Horse Association

F

The Finnish Horse Breeding Association, Suomen Hippos ry (FWB)

G**H**

Hannoveraner Verband e.V.
Hanoverian Horse Society of Australia (HNSA)
Hungarian Sport Horse Breeders Association

I

International Sporthorse Studbook Australia
International Sporthorse Registry, Inc. & Oldenburg Registry North America (ISR-OLD NA)
Irish Sporthorse Studbook (ISH)
Italian Sport Horse Stud Book (MIPAAF)

K

Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN)
KWPN of North America, Inc.

L

Landesverband Bayerischer Pferdezüchter e.V. (DSP) previously BAVAR
Latvian Horse Breeders Association
Latvian Horse Breeding Association

N

Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek (NRPS)
Norwegian Danish Warmblood Society (NDWB)
Norwegian Warmblood Association (NWB)

P

Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e.V. (DSP) previously (BAD-WÜ)
Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V. (DSP) previously (BRAND)
Pferdezuchtverband Rheinland Pfalz Saar e.V. (DSP) previously (ZWEIB)
Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. (DSP) previously (SATHÜ)

R

Rheinisches Pferdestammbuch e.V. (RHEIN)

S

The Slovak Warmblood Studbook
South African Warmblood Society (SAWHS)
Sport Horse Breeding of Great Britain (SHBGB)
Springpferdezuchtverband Oldenburg-International e.V. (OS)
Studbook Cheval Suisse
Stud Book du Cheval de Selle Français (ANSF)
Stud Book Français de Cheval Anglo-Arabe (ANAA)
Stud-book de Cheval de Selle Luxembourgeois (SCSL)
Studbook for Polish Half Bred Horses
Studbook for Polish Malopolska Horses
Studbook for Polish Wielkopolska Horses
Studbook for Slovenian Warmblood Horses
Studbook La Silla
Stud-book sBs, Le Cheval de Sport Belge
Studbook Zangersheide (ZANG)
Swedish Warmblood Association (SWB)

T

Trakehner Avlsforbundet i Danmark (TAF)

V

Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V. (MECKL)

Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. (HOLST)

Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes e.V. (OLDBG)

Verband der Züchter und Freunde des Ostpreussischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung e.V. (TRAK)

W

Warmblood Breeders Studbook – UK

Warmblood Studbook of Ireland

Westfälisches Pferdestammbuch e.V. (WESTF)

Z

Zuchtverband CH-Sportpferde ZVCH (Swiss Warmblood)

Zuchtverband für Deutsche Pferde e.V.

Razza: SHAGYA (Internationale Shagya Araber Gesellschaft)

<u>Austria</u>	Österreichischer Araber- Zuchtverband
<u>Bulgaria</u>	State Tribal & Seed Production
<u>Svizzera</u>	Shagya-Araberverband der Schweiz
<u>Slovacchia</u>	SVAZ Chovatelú Shagya Araba CR
<u>Germania</u> (Hannover)	Verband der Züchter des Arabischen Pferdes e.V.
<u>Germania</u> (Alheim)	Zuchtverband für Sportpferde arabischer Abstammung e.V.
<u>Danimarca</u> (Haslev)	Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl - Shagya-, Araberrace og Angloaraberafdelingen
Francia	Association Francais Cheval Arabe Shagya
<u>Ungheria</u> (Babolna)	Nationalgestüt Bábolna GmbH Nemzeti Ménesbirtok Kft
<u>Ungheria</u> (Babolna)	Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete
<u>Norvegia</u>	Norsk Araberhestforenings - Shagya Avdeling
<u>Olanda</u>	EASP Stamboek
<u>Svezia</u>	Svenska Shagya-Arabföreningen
<u>Slovacchia</u>	Národný Zrebcin Topolčianky
<u>Stati Uniti d'America</u>	North American Shagya Society
<u>Venezuela</u>	Shagya-Araber Zuchtverband Venezuela